

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 29 novembre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 4

⁴ I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Art. 82 cpv. 6 e 7

⁶ Allo scopo di accertare il diritto al soggiorno, gli organi d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunicano spontaneamente alle autorità cantonali degli stranieri il cognome, i nomi, la data di nascita, la nazionalità e l'indirizzo dei cittadini di Stati membri dell'UE o dell'AELS:

- a. che s'iscrivono a un ufficio del lavoro ai fini del collocamento durante il primo anno di soggiorno in Svizzera;
- b. cui è negato il diritto alle indennità di disoccupazione;
- c. per i quali non è riconosciuta l'idoneità al collocamento;
- d. il cui versamento delle indennità di disoccupazione termina.

⁷ Il capoverso 6 non si applica se gli interessati possiedono un permesso di domicilio.

Art. 91a Disposizione transitoria concernente i contingenti autonomi
per i cittadini della Croazia

¹ Fino all'entrata in vigore del protocollo relativo all'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia, la Confederazione dispone di contingenti annuali supplementari per il rilascio di permessi di soggiorno di breve durata ai

¹ RS 142.201
² RS 831.30

sensi dell'articolo 19 e di permessi di dimora ai sensi dell'articolo 20 ai cittadini della Croazia.

² Per le persone di cui al capoverso 1, la Confederazione dispone pro rata temporis dei contingenti annuali seguenti:

- a. permessi di dimora (art. 20): 50,
- b. permessi di soggiorno di breve durata (art. 19): 450.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 91a entrerà in vigore in un secondo tempo.

29 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	504	Sciaffusa	24
Berna	314	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	153
Svitto	36	Grigioni	63
Obvaldo	10	Argovia	170
Nidvaldo	11	Turgovia	64
Glarona	11	Ticino	113
Zugo	46	Vaud	197
Friburgo	64	Vallese	82
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	104	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	22

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2012 6943

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012⁴ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 30 novembre 2012 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

⁴ RU 2012 6943